

# GESTIONE DEI RIFIUTI ORGANICI

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

### Modifiche relative all'articolo 183 del d. lgs. 152/06

d) "rifiuto organico" è stata modificata leggermente la definizione di rifiuto organico per renderla più aderente alla nuova definizione comunitaria.

e) compostaggio: è stata introdotta una nuova definizione di compostaggio che è stata poi ulteriormente divisa in un compostaggio per così dire di tipo industriale centralizzato a servizio di uno o più Comuni e in tre tipologie di attività di compostaggio di prossimità. Queste ultime sono: l' "autocompostaggio", il compostaggio di comunità e il compostaggio locale. Mentre nelle prime due il produttore del rifiuto coincide con il produttore del compost e l'utilizzatore dello stesso, nel compostaggio locale le tre figure possono non coincidere, lasciando la possibilità che vi sia un gestore del rifiuto conto terzi ed un servizio di raccolta dei rifiuti dedicato.

e-bis) digestione anaerobica: è stata introdotta anche una nuova definizione di digestione anaerobica che consiste nel trattamento biologico anaerobico, finalizzato alla produzione di digestato e biogas, di degradazione dei rifiuti organici differenziati alla fonte, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, e di fanghi di depurazione delle acque reflue qualora previsto dalla specifica normativa di settore e dalla disciplina in tema di fertilizzanti e nel rispetto delle stesse;

"e-ter)" biostabilizzazione: è stata introdotta questa nuova definizione al fine di differenziare il compostaggio effettuato sui rifiuti della raccolta differenziata e destinato a produrre compost dal trattamento biologico aerobico o anaerobico della frazione organica effettuato sui rifiuti non differenziati alla fonte e separati meccanicamente. Tale trattamento non è finalizzato alla produzione di compost da utilizzare in agricoltura ma al conseguimento della stabilità biologica dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica o prima di operazioni quali la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, la copertura finale della stessa o la preparazione di combustibili solidi;

e-quater) digestato da rifiuti: è stata modificata la definizione già presente nel 152/06 introducendo il riferimento al rispetto di requisiti tecnici di processo e a quelli di qualità da individuare ad opera della normativa dei fertilizzanti. Infatti il digestato da rifiuto è stato inserito nel nuovo regolamento comunitario come costituente di prodotti fertilizzanti tuttavia esso ancora non è stato disciplinato nel decreto legislativo relativo ai fertilizzanti nazionali.

ee) compost: è stata modificata la definizione esistente richiamando l'obbligo di produzione del compost esclusivamente dai rifiuti raccolti in maniera separata dagli altri e ribadendo che lo stesso per essere considerato tale deve rispettare i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto. di cui all'articolo 182-quater;

eg) bioraffinazione: è stata introdotta una nuova definizione in quanto si stanno sempre più facendo strada nuove forme di recupero e riciclo dai rifiuti organici attraverso processi chimico-biologici o biologici per la trasformazione di sostanze di origine animale o vegetale provenienti da fonti primarie, da sottoprodotti o da rifiuti organici in prodotti di chimica fine;

### Modifiche relative all'articolo 182-ter del d. lgs. 152/06

**Comma1.** è introdotta una dichiarazione di principio relativa alla priorità del recupero al suolo ed in particolare in agricoltura dei rifiuti organici. Infatti il ritorno del carbonio e dei nutrienti al suolo garantiscono la corretta chiusura dei cicli bio-geo-chimici consentendo di contribuire al ripristino della fertilità dei suoli, allo stoccaggio del carbonio al suolo alla riduzione dei fenomeni di desertificazione, e di consumo di risorse idriche nonché di importazione dei fertilizzanti di origine fossile. Quindi i ministeri interessati e le Regioni sono tenuti ad incentivare tali pratiche virtuose e a dare priorità a queste rispetto ad altri utilizzi dei rifiuti organici.

**Comma2.** Al comma 2 vengono richiamate le Regioni, gli enti di governo dell’Ambito e i Comuni a privilegiare la prevenzione dei rifiuti anche nel campo della gestione dei rifiuti organici come richiesto dalla direttiva in tema di riduzione del food waste e provvedere in secondo luogo al riciclaggio degli stessi.

**Comma3.** Riguardo al riciclaggio il comma 3 specifica che vi sono due modalità per ottemperare all’obbligo di riciclo dei rifiuti organici che sono la differenziazione alla fonte ed il trattamento sul luogo di produzione mediante una delle attività di compostaggio di prossimità oppure la raccolta differenziata dei rifiuti organici e il trattamento in impianti di riciclaggio (compostaggio e digestione anaerobica) centralizzati.

**Comma4.** Individua un obbligo per il Ministero dell’Ambiente, le Regioni, gli enti di governo dell’Ambito e i Comuni di promuovere le attività di compostaggio di prossimità anche attraverso gli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti nonché quella urbanistica. Le attività di compostaggio di prossimità oltre a consentire un risparmio di emissioni legate ai trasporti dei rifiuti organici presso gli impianti centralizzati, consentono di svolgere un ruolo formativo ed educativo utile all’accettabilità degli impianti di più grande dimensione.

**Comma5.** Specifica che le attività di compostaggio e di digestione anaerobica che danno luogo alla produzione di fertilizzanti sono considerate attività di riciclaggio ai sensi della direttiva quadro rifiuti. Su richiesta del MPAF è stata inserito il richiamo all’esclusione dal campo di applicazione dei residui delle attività agricole che non rientrando nel campo dei rifiuti anche se compostate o digerite anaerobicamente non sono operazioni di gestione di rifiuti e non devono essere autorizzate ai sensi della normativa rifiuti. Viene inoltre chiarito, in analogia con le determinazioni comunitarie, che anche le attività di compostaggio di prossimità concorrono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio. Viene esplicitata la metodologia con la quale i Comuni devono calcolare le quantità riciclate effettuando un rimando rispettivamente al decreto sulle linee guida della raccolta differenziata e al decreto sul compostaggio di comunità per il calcolo delle quantità riciclate mediante autocompostaggio e compostaggio di comunità. Il calcolo delle percentuali di riciclo effettuate mediante il compostaggio locale non sono specificate perché si effettuano al pari degli impianti di riciclaggio veri e propri. Viene inoltre chiarito che anche le operazioni di bioraffinazione possono dar luogo a prodotti riciclati a meno che queste non rispondano alla definizione di recupero energetico.

**Comma6.** Viene stabilito che eventuali future attività di compostaggio di prossimità che prevedano l’integrazione della digestione anaerobica a monte della fase di compostaggio, devono essere autorizzate senza le semplificazioni previste per tale tipologia di impianti. Si stanno infatti sviluppando piccoli impianti di digestione anaerobica a dimensione familiare, tuttavia la produzione di un gas infiammabile impone delle cautele nelle autorizzazioni e non consente di poter avviare tali attività con la semplice comunicazione prevista per le attività di compostaggio di prossimità.

**Comma7.** Viene normata nello specifico la disciplina dell’autocompostaggio. Ad oggi la normativa vigente non specificava nulla sulle procedure autorizzative e neanche sulla qualifica di tali operazioni come operazioni di gestione di rifiuti oppure di prevenzione. Si è inteso dunque armonizzare a livello nazionale tale attività inserendo dei confini ben precisi in termini di rifiuti trattabili, di quantità massime, i requisiti tecnici. Viene inserito anche un transitorio per l’adeguamento delle attività già in essere.

**Comma8.** Viene disciplinata l’attività del compostaggio locale. Tale attività infatti, introdotta dal collegato ambientale nel d. lgs. 152/06 non era normata in dettaglio. Vengono quindi ridefinite le quantità innalzandole da 80t/a a 250, le procedure autorizzative e introdotte modalità operative e criteri di qualità del compost prodotto rimandando a specifici allegati tecnici. Viene introdotta una procedura transitoria per l’adeguamento delle attività già in essere.

**Comma9.** Viene qui semplicemente spostato dall'articolo 180 comma 1-octies il mandato a definire criteri operativi e procedure semplificate per il compostaggio di comunità. Infatti essendo tale attività configurata come attività di gestione dei rifiuti non poteva essere lasciata nell'articolo 180 dedicato alla prevenzione dei rifiuti. Non era neanche possibile la semplice abrogazione in quanto il decreto sul compostaggio di comunità sebbene già emanato dal ministro dell'Ambiente doveva mantenere una base giuridica anche per eventuali futuri aggiornamenti.

**Comma10.** Viene qui stabilito che il compostaggio di comunità deve essere effettuato conformemente ai criteri emanati con il decreto di cui al comma precedente.

**Comma11.** È introdotto un obbligo per il Ministero, le Regioni gli enti di governo dell'ambito e i Comuni di effettuare campagne di sensibilizzazione per i cittadini e gli agricoltori sulla gestione sostenibile dei rifiuti organici ed in particolare sul compostaggio e digestione anaerobica. Tali attività sono essenziali per aumentare l'accettabilità verso tali tipologie di impianti necessari all'economia circolare e che rappresentano l'opzione più sostenibile, dopo la prevenzione del food waste, per la gestione di tali rifiuti.

**Comma12, 13 e 14.** Viene introdotto un blando obbligo di autosufficienza regionale per la gestione dei rifiuti organici. In considerazione del fatto che i rifiuti organici sono costituiti prevalentemente di acqua e che hanno un peso specifico elevato limitare gli spostamenti limita anche le emissioni connesse ai trasporti. Inoltre la carenza di impianti di riciclaggio della frazione organica tipica di alcune regioni e ben evidenziata nel DPCM 7 marzo 2016 deve necessariamente trovare soluzione adeguata con l'impegno delle regioni a far sì che vengano realizzati gli impianti necessari a coprire il fabbisogno regionale. Lungi quindi dall'impedire il trasferimento di detti rifiuti tra regioni diverse da quelle nelle quali sono stati prodotti, le disposizioni di questo e dei successivi commi vogliono essere risolutive al problema della cronica carenza impiantistica. Attraverso l'affidamento della realizzazione e gestione degli impianti, le Regioni devono colmare il fabbisogno residuo entro due anni dall'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, pena il Commissariamento ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Comma15.** Proprio per sopperire alla predetta carenza di impianti, nelle more del soddisfacimento del fabbisogno di cui sopra, è prevista la possibilità per gli impianti di compostaggio e digestione anaerobica di usufruire di un aumento del 10% della capacità autorizzata.

**Comma16.** In questo comma si stabilisce che gli impianti di riciclaggio dei rifiuti organici soddisfino le conclusioni sulle BAT di settore, i criteri minimi di qualità dell'allegato Q e siano dotati di un sistema di gestione ambientale dell'intero processo di trattamento. Viene definito un transitorio per gli impianti esistenti nonché le penalità in caso di mancata implementazione del sistema di gestione ambientale. È stabilito inoltre che le apparecchiature destinate al compostaggio di prossimità debbano rispettare esclusivamente i requisiti specifici per esse individuati e non i criteri e disposizioni relativi agli impianti industriali.

**Comma17.** Al fine di incentivare l'utilizzo del compost prodotto dagli impianti di riciclaggio è stabilito che le regioni e le province autonome ne promuovano l'utilizzo incoraggiando al contempo l'aumento della fertilità organica del suolo prevedendo che l'utilizzo del compost sia prioritario nella gestione delle attività agricole beneficiarie di aiuti e contributi erogati nell'ambito dei PSR e agendo anche sui prezzari regionali predisposti ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 50/2016 e smi. Su richiesta del Ministero dell'agricoltura è stato altresì previsto che le regioni e le province autonome promuovano altresì l'utilizzo di compost e digestati prodotti a partire da materiali organici non qualificati come rifiuti.

**Comma18.** Sempre al fine di incentivare l'utilizzo del compost prodotto dagli impianti di riciclaggio è stabilito al comma 18 che tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori delle reti stradali utilizzino, anche in convenzione con altri gestori, prioritariamente il compost per la

realizzazione e la manutenzione di aree verdi urbane, cimiteriali e pertinenziali di strade e opere pubbliche.

### **Articolo 182-quater cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici.**

**Comma1.** Vengono stabiliti i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti organici. Il comma stabilisce che possono cessare di essere rifiuti i prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici se soddisfano i requisiti specifici riportati nell'allegato e relativi alle tipologie di rifiuti ammesse, alle destinazioni d'uso specifiche, ai processi di trattamento, alle caratteristiche di qualità dei prodotti, alla dichiarazione di conformità ed al sistema di qualità. Si è ritenuto necessario provvedere all'emanazione di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici in quanto i vigenti criteri del dm 5 febbraio 98 sono relativi alle sole operazioni in procedura semplificata mentre in procedura ordinaria le Regioni rilasciano autorizzazioni differenti da regione a regione, in termini di quantità, codici ammessi, trattamenti...Inoltre l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sui fertilizzanti potrebbe generare confusione interpretativa circa la cessazione della qualifica di rifiuto dei nostri prodotti fertilizzanti nazionali. Infine era necessario provvedere alla cessazione della qualifica di rifiuto di altri prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici quali la CO<sub>2</sub>, il biogas e il digestato. Sebbene quest'ultimo non sia ancora disciplinato dalla normativa nazionale sui fertilizzanti, al contrario della nuova disciplina europea, era opportuno stabilirne la cessazione della qualifica di rifiuto in maniera da consentirne il riciclo non appena sarà modificata la normativa nazionale sui fertilizzanti.

**Comma2.** Si stabilisce che anche il compost prodotto dalle attività di autocompostaggio e compostaggio di comunità ha cessato di essere considerato rifiuto se effettuato in conformità alle disposizioni del presente decreto. .

### **Articolo 205 relativo alla raccolta differenziata.**

**Comma1.** Viene stabilito che gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti favoriscono e incoraggiano, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 178, i sistemi di differenziazione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici di cui all'articolo 182-ter. Si tratta delle attività del compostaggio di prossimità che include l'autocompostaggio, il compostaggio domestico e il compostaggio locale.

**Comma2.** Viene stabilito che entro il 2020 gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti avviino la raccolta differenziata dei rifiuti organici ovvero accertino la pratica della differenziazione alla fonte e del riciclaggio sul luogo di produzione.

**Comma3.** Vengono stabiliti progressivi incrementi delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti organici da raggiungere. Si parte dal 35% nel 2020 per arrivare all'85% nel 2035. Il valore dell'85% oltre a corrispondere al valore di una buona raccolta differenziata dei rifiuti organici che mira a intercettare la quasi totalità dei rifiuti organici presenti nei rifiuti consente anche di raggiungere il valore di rifiuto organico presente nel rifiuto residuo della raccolta differenziata che permette di ottenere la deroga al trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica. Ovviamente la fissazione delle percentuali minime al 2020 non deve costituire un disincentivo per i comuni che oggi raggiungono percentuali di raccolta più elevate. Il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti organici non può prescindere dalla stima del rifiuto organico prodotto che deve essere calcolato sulla base, oltre che delle quantità di rifiuto organico raccolto in maniera differenziata, e di quelle gestite mediante attività di compostaggio sul luogo di produzione,

anche della quantità di rifiuto organico presente nel rifiuto indifferenziato. Questa ultima quantità deve essere stimata sulla base di merceologiche del rifiuto residuo appositamente effettuate dai Comuni. La metodologia per il calcolo delle percentuali di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata è predisposta da ispra ed approvata dal ministero dell'ambiente.

**Comma4.** Il mancato rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma comporta per il Comune l'obbligo di accantonare, nel bilancio di previsione dell'anno successivo a quello in cui si accerta il mancato raggiungimento dell'obiettivo delle risorse da destinare esclusivamente al raggiungimento dei predetti obiettivi di raccolta.

**Comma5.** Al fine di garantire la qualità delle raccolte ed il corretto funzionamento degli impianti di riciclaggio limitando al contempo le perdite di sostanza organica dovute all'effetto trascinamento, sono stati inseriti livelli massimi di impurità per i rifiuti organici raccolti in maniera differenziata conferiti agli impianti di riciclaggio. Il valore dell'8 % corrisponde al valore medio di impurità riscontrato in uno studio sulle analisi merceologiche effettuato da Enea per conto del Ministero dell'Ambiente sulla qualità delle raccolte in varie Province del centro –sud Italia. Il valore di impurità maggiore è stato registrato a Crotone e corrisponde al 14%. Il valore minimo di impurità presenti nella raccolta dei rifiuti organici è già oggi nel centro –Sud il 3%.

**Comma6.** Il mancato rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma comporta per il Comune l'impossibilità di conteggiare le quantità raccolte come differenziate mentre non impedisce che le stesse possano essere correttamente riciclate e rendicontate come tali ammesso che gli impianti di riciclaggio acconsentano al ritiro delle stesse. Ovviamente la fissazione dei predetti obiettivi di qualità non deve costituire un disincentivo per quei comuni che ad oggi ottengono raccolte con livelli di qualità superiori i quali sono tenuti a mantenere i livelli di qualità ottenuti. Al fine di consentire comunque il riciclaggio delle raccolte differenziate dell'organico anche qualora il livelli di impurità presenti siano superiori a quelle fissate nel decreto, è consentito effettuare delle operazioni di selezione sulla frazione organica della raccolta differenziata al fine di consentire ai comuni di conferire agli impianti una frazione organica con percentuale di impurità minore. Tuttavia, poiché tale operazione di selezione farebbe cambiare il codice di identificazione del rifiuti (da 20 a 19) e gli impianti di riciclaggio non sono autorizzati a ricevere rifiuti con codice 19, è stabilito che eventuali trattamenti di selezione successivi alle raccolte non determinino la modifica del codice di identificazione del rifiuto iniziale.

**Comma7.** Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni eseguono annualmente campagne di analisi merceologiche sui rifiuti organici raccolti in maniera differenziata al fine di determinare il livello di impurità delle stesse. Tali dati sono comunicati insieme al MUD.

**Comma8.** Al fine di incentivare ulteriormente la qualità delle raccolte, è richiesto agli impianti di stabilire tariffe di ingresso differenziate in funzione della qualità e all'Arera di determinare i criteri per tale differenziazione.

**Comma9.** Il gestore degli impianti di riciclaggio è obbligato a rendicontare tramite il MUD anche il dato della qualità delle raccolte ricevute nonché dei respingimenti di carichi effettuati.

**Comma10.** È stato leggermente modificato un comma già vigente relativo all'obbligo di realizzazione delle raccolte differenziate con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili e compostabili certificati.

#### **Articolo 184 ter relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto.**

**Comma1.** È aggiunto un comma all'articolo al fine di chiarire che nelle more dell'emanazione di specifici decreti ministeriali recanti criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici continuano a valere come decreti "end of Waste" i decreti del Mipaf in tema di fertilizzanti nonché quelli del Mise in tema di biocarburanti. L'aggiunta

è determinante in quanto sono pervenute numerose richieste di chiarimento in tal senso da parte di aziende ma anche di Amministrazioni regionali. Il dettato del DM 5 febbraio 98 può infatti considerarsi valido esclusivamente per le procedure semplificate e non per tutte le autorizzazioni rilasciate ordinariamente dalle regioni che si discostano dalle specifiche del predetto DM.

#### **Articolo 208 relativo all'abrogazione del comma 19-bis.**

**Comma1.** L'abrogazione è necessaria in quanto la disciplina dello sgravio tariffario è stata riportata nei pertinenti articoli dedicati alla tariffa.

#### **Articolo 208 relativo alla modifica dei commi 11, 12 e 13.**

**Comma1.** La modifica si è resa necessaria a seguito della segnalazione da parte di Arpa Lazio della impossibilità di ottenere l'adeguamento di impianti non a norma anche a seguito della diffida da parte delle autorità di controllo. Infatti la revoca dell'autorizzazione è una misura quasi mai applicata a causa della impossibilità per l'autorità di controllo di dimostrare le effettive situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. Un impianto che non rispetta le prescrizioni dell'autorizzazione e che non è gestito coerentemente alle stesse non deve essere autorizzato ad operare e non deve l'autorità di controllo dimostrare il verificarsi della grave situazione di pericolo per la salute umana e per l'ambiente.

#### **Articolo 180 relativo all'abrogazione dei commi 1-septies e 1-octies.**

**Comma1.** L'abrogazione è necessaria in quanto la disciplina del compostaggio di comunità essendo attività di gestione dei rifiuti non può essere ricompresa negli articoli dedicati alla prevenzione dei rifiuti. Tale disciplina è stata correttamente inserita negli articoli dedicati alla gestione dei rifiuti urbani.

#### **Articolo 214 relativo alle procedure semplificate.**

**Comma1.** Al fine di superare le difficoltà di realizzazione degli impianti di riciclo della frazione organica ed essendo ormai obsolete le quantità limite di rifiuti inserite nel DM 5 febbraio 98 per poter accedere alle procedure semplificate, è opportuno rivedere le quantità limite di rifiuti trattati dagli impianti di riciclaggio al fine di consentirne l'autorizzazione in procedura semplificata.

#### **Articolo 214 relativo alla abrogazione del comma 7-bis.**

**Comma1.** L'abrogazione è necessaria in quanto tutta la disciplina del compostaggio locale è stata inserita nell'articolo dedicato alla gestione dei rifiuti organici.

#### **Articolo 216 relativo alle garanzie finanziarie in procedura semplificata**

**Comma1.** È indispensabile aggiungere l'obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie anche per gli impianti che operano in procedura semplificata.